

Rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'art.267 del TFUE da organi giurisdizionali italiani (art. 14, lett. b) della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

(aprile-giugno 2022)

AGRICOLTURA		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-196/22	Corte di Cassazione	Regime aiuti alle misure forestali nel settore agricolo Integrazione di un regime sanzionatorio decadenziale da parte del diritto di uno SM in mancanza di analogo previsione nel diritto UE – Interpretazione del Reg. 2080/92 (CEE) relativo al regime di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo, tenuto conto del Reg.2988/95 in materia di tutela degli interessi finanziari della Comunità (Dubbio se il diritto UE, anche alla luce dei principi di equità e proporzionalità, osti all'integrazione di un regime sanzionatorio decadenziale da parte del diritto di uno SM, in mancanza di analogo previsione in sede UE. In caso di risposta negativa al primo quesito, dubbio sulla possibilità di applicare retroattivamente detto regime. Dubbio inoltre se il beneficiario non sia tenuto alla restituzione delle sole somme relative alle annualità a cui si riferiscono le irregolarità accertate o piuttosto dell'intero ammontare dell'aiuto conferitogli). <i>IB c Regione Lombardia e Provincia di Pavia</i>

APPALTI PUBBLICI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-215/22	Consiglio di Stato	Subappalto - Qualificazione obbligatoria in categorie scorporabili – Frazionamento del requisito di partecipazione tra più imprese subappaltatrici – Interpretazione della disciplina euro-unitaria del subappalto di cui agli artt. 63 e 71 della direttiva 2014/24, unitamente ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli artt. 49 e 56 TFUE (Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una interpretazione della normativa nazionale italiana in materia di subappalto necessario secondo la quale il concorrente sprovvisto della qualificazione obbligatoria in una o più categorie scorporabili non può integrare il requisito mancante facendo ricorso a più imprese subappaltatrici, ovvero cumulando gli importi per i quali queste ultime risultano qualificate) <i>Reserch Consorzio Stabile SCARL c. INVITALIA - Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa,</i>
GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-190/22	Giudice di Pace di Rimini	Giudici di pace- Rapporto di lavoro- Discriminazione rispetto alle condizioni di lavoro dei magistrati professionali comparabili- Estensione del potere della Corte di Giustizia UE di adottare i provvedimenti provvisori necessari nell'ambito di procedimenti pregiudiziali promossi ai sensi dell'art. 267 TFUE Interpretazione degli articoli 15, 20, 30 e 47

		<p>della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, clausole 2 e 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE- Validità dell'art.278 TFUE e del conseguente art.160 del Regolamento di procedura della Corte in relazione agli artt. 2, 6 e 19 del Trattato dell'Unione (Dubbio se sia compatibile con il diritto euro-unitario una norma nazionale che precluda al giudice di pace già cessato dall'incarico di magistrato onorario contro la sua volontà di potere partecipare alla procedura di valutazione per la conferma dall'incarico, non avendo maturato oltre 16 anni di servizio alla data del 15 agosto 2017 (data di entrata in vigore del d.lgs. n.116/2017) né gli consente di continuare ad esercitare l'incarico giurisdizionale fino al compimento del 70° anno di età non avendo i requisiti per presentare la domanda di conferma nell'incarico. Dubbio sulla legittimità dell'art .278 TFUE e del conseguente art. 160 del Regolamento di procedura della Corte in relazione agli artt. 2, 6 e 19 del Trattato dell'Unione, nella parte in cui non consentono alla Corte di Giustizia UE, nell'ambito di procedimenti pregiudiziali promossi ai sensi dell'art.267 TFUE, l'adozione di provvedimenti provvisori necessari anche di sospensione di atti legislativi nazionali che ledono lo Stato di diritto e gli interessi finanziari dell'Unione). <i>BL c Governo italiano – Presidenza del Consiglio dei Ministri</i></p>
C-217/22	Tribunale Ordinario di Bologna	<p>Protezione internazionale- Determinazione dello Stato competente all'esame della richiesta di asilo- Meccanismo di ripresa in carico- -Legittimazione a far valere dinanzi all'autorità giurisdizionale dello Stato richiedente eventuali violazioni dell'obbligo informativo e dell'obbligo di disporre un colloquio personale poste in essere dallo Stato richiesto. Interpretazione degli artt.4,5,18,27 del Regolamento UE 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione</p>

		<p>dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione). (Dubbio se in base al diritto UE, un richiedente asilo che abbia proposto ricorso dinanzi all'autorità giurisdizionale dello Stato richiedente avverso il decreto di trasferimento, adottato in relazione al meccanismo di ripresa in carico, sia o meno legittimato a far valere dinanzi alla citata autorità la violazione da parte dello Stato richiesto dell'obbligo informativo ovvero dell'obbligo di disporre il colloquio personale del richiedente previsti dagli artt. 4 e 5 del regolamento di Dublino e, in caso affermativo, quale rilevanza una tale violazione debba assumere). <i>OV c Ministero dell'interno</i></p>
C-261/22	Corte di Cassazione	<p>Mandato di arresto europeo- Rifiuto di consegna o possibilità di differimento nel caso che riguardi una madre con figli minori conviventi- Compatibilità dell'art. 1, paragrafi 2 e 3, e gli artt. 3 e 4 della decisione quadro 2002/584/GAI con gli artt. 7 e 24, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Interpretazione dell'art. 1, paragrafi 2 e 3, e gli artt. 3 e 4 della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI (Dubbio se il diritto UE non consenta all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare o comunque di differire la consegna della madre con figli minorenni conviventi; in caso di risposta affermativa dubbio sulla validità delle richiamate norme UE alla luce artt. 7 e 24, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di art. 8 CEDU e delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri). <i>Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna, GN</i></p>

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
Cause riunite C-112/22 e C-223/22	Tribunale Ordinario di Napoli	Reddito di cittadinanza- Requisiti di accesso -Residenza decennale e continuità negli ultimi due anni – Discriminazione indiretta- False dichiarazioni relative alla residenza- Perseguibilità- Interpretazione degli articoli 18 e 45 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, articolo 7 (“Esercizio dell’impiego e parità di trattamento”) comma 2 del Regolamento UE 492/11 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, dell’articolo 11 (“Parità di trattamento”) paragrafo 1 d) della Direttiva Ue 2003/109 relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, dell’articolo 29 (“Assistenza sociale”) Direttiva Ue 2011/95, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta dell’articolo 34 (“Sicurezza sociale e assistenza sociale”) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, gli articoli 30 (“Diritto alla protezione contro la povertà e l’emarginazione sociale”) e 31 (“Diritto all’abitazione”) della Carta sociale del Consiglio d’Europa (Dubbio se sia compatibile con il diritto dell’Unione Europea una normativa nazionale che prevede la residenza per dieci anni (di cui gli ultimi due continuativi) per accedere a uno strumento assistenziale quale il reddito di cittadinanza, in quanto riserva ad un cittadino di un paese terzo, anche beneficiante di un permesso di soggiorno di lungo periodo, un trattamento diverso

		da quello riservato ai cittadini residenti sul territorio nazionale. Nel caso di risposta negativa dubbio se sia compatibile con il diritto dell'Unione Europea una normativa nazionale che faccia discendere dalla falsa dichiarazione inerente al requisito della residenza quale condizione necessaria per ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza severe conseguenze di rilevanza penale)
C-218/22	Tribunale Ordinario di Lecce	Rapporto di lavoro pubblico- Dimissioni volontarie- Indennità sostitutiva per ferie annuali non godute prima della fine del rapporto di lavoro - Interpretazione dell'articolo 7("Ferie annuali") della direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e dell'articolo 31 ("Condizioni di lavoro giuste ed eque"), paragrafo 2 , della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Dubbio se il diritto UE osti a una normativa nazionale che prevede, per esigenze di contenimento della spesa pubblica nonché organizzative del datore di lavoro pubblico, il divieto di monetizzazione delle ferie in caso di dimissioni volontarie del dipendente pubblico. In caso di risposta affermativa, dubbio se il dipendente debba dimostrare l'impossibilità di fruire delle ferie nel corso del rapporto). <i>BU c Comune di Copertino</i>
MERCATO INTERNO		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-132/22	Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio	Libera circolazione dei lavoratori – Reclutamento del personale docente delle istituzioni AFAM – Interpretazione dell'art. 45 TFUE, che assicura la libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, nonché dell'art. 3.1 del regolamento n. 492/2011 ai sensi del quale non sono applicabili

		<p>disposizioni di uno SM che “limitano o subordinano a condizioni non previste per i suoi cittadini la domanda e l’offerta d’impiego, l’accesso all’impiego ed il suo esercizio da parte degli stranieri”, ovvero “che, sebbene applicabili senza distinzione di nazionalità, hanno per scopo o effetto esclusivo o principale di escludere i cittadini degli altri SM dall’impiego offerto (dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una normativa nazionale, come quella italiana, nella misura in cui prevede che, per la partecipazione alla procedura per l’iscrizione nelle graduatorie finalizzate alla successiva stipula di contratti di insegnamento a tempo indeterminato e determinato nelle istituzioni AFAM italiane, sia presa in considerazione esclusivamente l’esperienza professionale maturata dai candidati presso tali istituti nazionali, e non anche presso istituzioni di pari livello presenti in altri Paesi UE). <i>BM – NP c Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR</i></p>
C-226/22	Consiglio di Stato	<p>Servizi postali - Contribuzione ai costi di funzionamento dell’ANR da parte degli operatori postali - Interpretazione degli artt. 9 (“Condizioni per la fornitura dei servizi postali e condizioni di accesso alla rete postale”) e 22 (“Autorità nazionale di regolamentazione”) della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (dubbio sulla compatibilità euro-unitaria della normativa italiana sul finanziamento dell’Autorità nel settore postale, nella misura in cui: i) detto finanziamento è posto esclusivamente a carico dei fornitori del settore postale, escludendo, dunque, qualsiasi forma di cofinanziamento pubblico a carico del bilancio statale; ii) vengono annoverati tra i costi finanziabili anche quelli da sostenere per attività di regolamentazione riguardanti servizi</p>

		postali esulanti dall'ambito di applicazione del servizio universale, nonché i costi per strutture amministrative e di indirizzo politico (c.d. strutture "trasversali"); iii) la posizione dei fornitori dei servizi di corriere espresso, rispetto a quella dei fornitori del servizio universale, con riferimento all'obbligo di contribuzione, non risulta valorizzata in ragione della diversa intensità dell'attività di regolamentazione svolta dall'ANR, in ragione delle differenti tipologie di servizi postali). <i>Nexive Commerce S.r.l., Nexive Scarl, Nexive Services S.r.L c. AGCOM</i>
C-276/22	Corte di Cassazione	Libertà di stabilimento – trasferimento della sede sociale in altro Stato membro e contestuale mantenimento del centro operativo delle attività nello Stato membro di origine – legge nazionale applicabile. Interpretazione degli articoli 49 e 54 – libertà di stabilimento del TFUE (Dubbio se gli articoli 49 e 54 del TFUE ostino a che uno Stato membro, in cui è stata originariamente costituita una società - società a responsabilità limitata- applichi alla stessa le disposizioni di diritto nazionale relative al funzionamento e alla gestione della società qualora la società, trasferita la sede e ricostituita la società secondo il diritto dello Stato membro di destinazione, mantenga il centro operativo della sua attività nello Stato membro di partenza e l'atto di attribuzione da parte della amministratrice della società dei poteri di gestione della medesima a un terzo incida in modo determinante sull'attività della società) <i>Edil Work 2 S.r.l., S.T. S.r.l. c S.T. S.r.l.</i>
TRASPORTI		

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-186/22	Consiglio di Stato	Servizio pubblico di natura mista- Servizio di trasporto multimodale di passeggeri- Natura unitaria del servizio ai fini dell'aggiudicazione- Verifica sulla forma giuridica assunta dall'atto di affidamento - Rischio operativo – Interpretazione dell'art. 1 (“Finalità e ambito di applicazione”), par. 2, art. 5 (“Aggiudicazione di contratti di servizio pubblico”) par. 1 e 2 del regolamento 1370/2007/CE relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, artt. 107, paragrafo 1 e art. 108, paragrafo 3 , TFUE (Dubbio se il regolamento 1370/2007/CE sia applicabile ad un contratto di servizio pubblico, in cui, da un lato, il servizio di trasporto assume natura unitaria ai fini dell'aggiudicazione e viene fornito con tramvia, funicolare e funivia, dall'altro, il trasporto su rotaia assorbe oltre il 50% del servizio complessivamente e unitariamente affidato al gestore. In caso di risposta positiva, dubbio se l'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico di trasporto misto (con tramvia, funivia e funicolare) debba avvenire previa verifica sulla forma giuridica assunta dall'atto di affidamento, con l'effetto di escludere gli atti che non assumano la forma di contratti di concessione di servizi. In caso di risposta positiva al secondo quesito, dubbio se deve essere escluso il trasferimento all'affidatario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi qualora il contratto oggetto di affidamento: a) si basi sul gross cost, con l'imputazione della titolarità dei ricavi in capo all'Ente affidante; b) preveda in favore del gestore, quali ricavi di gestione, unicamente un corrispettivo versato dall'Ente affidante, commisurato ai volumi di esercizio erogato; c) lasci in capo all'ente affidante il rischio operativo di domanda, il rischio

		normativo, il rischio finanziario, nonché il rischio per cause di forza maggiore; nonché d) trasferisca all'ente affidatario il rischio operativo dell'offerta, il rischio per relazioni industriali, il rischio gestionale nonché il rischio socio-ambientale. Dubbio se la compensazione degli obblighi di servizio imposti all'operatore interno, configuri un aiuto di Stato sottoposto ad un obbligo di previa notifica) <i>Sad Trasporto Locale S.p.A., c Provincia Autonoma di Bolzano</i>
TUTELA DEI DATI PERSONALI		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-178/22	Tribunale Ordinario di Bolzano	Direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche - conservazione di dati del traffico telefonico – diritto alla riservatezza delle comunicazioni e alla cancellazione dei dati – accertamento di reati gravi - limitazione di diritti e obblighi. Interpretazione dell'art 15, comma 1 - limitazione di diritti e degli obblighi - della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche - direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche. (dubbio sulla compatibilità eurounitaria, sotto il profilo della violazione dei diritti fondamentali e del principio di proporzionalità di cui all'art 52 CDFUE, di una norma nazionale che prevede l'acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria dei tabulati del traffico telefonico in caso di indagine penale avente ad oggetto il furto aggravato di un telefono cellulare per il quale è prevista una pena massima di sei anni e non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione.).

